



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 7267/2024
Tit./Fasc./Anno 5.3.54.1.0.0/7/2017

DIREZIONE VIABILITA'

DETERMINAZIONE

Oggetto: Concessione per l'occupazione temporanea della sede stradale (art. 20 D.Lgs 285/92 e ss.mm.ii.)

UTENTE: Scarpinato Gandolfo - S.P. 54 "Di Piano Battaglia" - Comune di Petralia Sottana - catg. 1^

Pratica n. 411/2024

Class. 5-3-54-1/7/2017

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento ing. Francesco Lagna.

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la L.R. n. 7/2019.

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

Dato atto, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241 del 07/08/1990, che per il presente provvedimento non sussistono conflitti di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta.

Dato atto che nella procedura in oggetto sino ad oggi sono stati rispettati i tempi e gli standard procedurali previsti e non sono state riscontrate anomalie.

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del

presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

DETERMINA

Approvare la proposta redatta dal Responsabile del procedimento ing. Francesco Lagna con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Palermo, 11/12/2024

Il Dirigente

ing. Dorotea Martino

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

sottopone all'esame del Dirigente la seguente Proposta di Determinazione:

A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 bis della Legge 7/8/1990 n. 241, dichiara che nella istruttoria e predisposizione della presente proposta di determinazione non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale

Concessione per l'occupazione temporanea della sede stradale (art. 20 D.Lgs 285/92 e ss.mm.ii.)

UTENTE: Scarpinato Gandolfo - S.P. 54 "Di Piano Battaglia" - Comune di Petralia Sottana - catg. 1^

Pratica n. 411/2024

Class. 5-3-54-1/7/2017

Premesso che:

- Il **Sig. Scarpinato Gandolfo** (come da allegato dati sensibili), nella sua qualità di titolare della omonima impresa individuale, Partita Iva 03207940820, ha presentato istanza, assunta agli atti al ns. protocollo in data 15/10/2024 al n.82186, con la quale chiedeva l'autorizzazione per l'occupazione temporanea del suolo provinciale nei giorni 11, 12, 18, 19, 25 e 26 del mese di gennaio 2024, nei giorni 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22 e 23 del mese di febbraio 2024, e nei giorni 1 e 2 del mese di marzo 2024, per un totale di **16 giorni**, per effettuare commercio itinerante su area pubblica, settore merceologico non alimentare, su di un'area di sosta presente sulla strada provinciale S.P. 54 denominata "Di Piano Battaglia", **categoria prima**, in corrispondenza della progr.va km.ca 16+150, in prossimità del parcheggio sciatori, Comune di Petralia Sottana, con una superficie occupata di **mq 12,00** di suolo provinciale.
- Con Pec del 12/10/2024, assunta agli atti al ns. protocollo in data 15/10/2024 al n.82186, il Sig. Scarpinato Gandolfo trasmetteva la documentazione integrativa necessaria per la definizione dell'istanza di cui sopra;
- Con Pec del 09/12/2024, assunta agli atti al ns. protocollo in data 11/12/2024 al n.101493, il Sig. Scarpinato Gandolfo trasmetteva ulteriore documentazione integrativa, così come richiesto per le vie brevi da questo ufficio;
- L'ufficio concessioni, istruita la pratica e rilevata la completezza degli elaborati trasmessi, ha ritenuto l'istanza ammissibile all'emanazione del provvedimento di concessione.

Considerato che:

- Il Sig. Scarpinato Gandolfo risulta titolare di autorizzazione n.1 del 19/02/2015 rilasciata dal Comune di Gangi per l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica, tipo C (itinerante), settore merceologico non alimentare;
- L'art. 20 del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285) regola l'occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche tende e simili;
- L'art. 5 del vigente Regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria di questa *Città Metropolitana di Palermo* prevede come tipologia di occupazione di suolo pubblico le occupazioni temporanee o giornaliere e l'allegato "B" prevede le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti per i quali le tariffe sono ridotte del 50%;
- L'art. 51 comma 1 lettera c) dello stesso Regolamento prevede un ulteriore

riduzione del 50% per le occupazioni di durata superiore a 14 giorni e fino a 29 giorni;

- La strada provinciale S.P. 54 denominata “Di Piano Battaglia”, sulla quale viene richiesta l’autorizzazione per l’occupazione temporanea, appartiene al demanio stradale della Città Metropolitana di Palermo;
- A seguito degli accertamenti effettuati dal ns. competente **Servizio Tecnico** è stato rilasciato “**parere favorevole**” al rilascio della concessione per l’occupazione temporanea di suolo provinciale, con redazione di apposito **disciplinare**, assunto agli atti in data 03/12/2024 con protocollo n.98157, che farà parte integrante del presente provvedimento, contenente le norme generali, le modalità di esecuzione, le prescrizioni e le norme particolari alle quali dovrà essere subordinato il rilascio della concessione richiesta.

Visto:

- L’istanza presentata dal Sig. Scarpinato Gandolfo e la completezza degli elaborati richiesti;
- Le risultanze degli accertamenti effettuati e il conseguente “parere favorevole” al rilascio della concessione per l’occupazione temporanea di suolo provinciale;
- La L.R. n.18 del 1 marzo 1995, aggiornata e modificata dalle successive leggi regionali n.2 del 8 gennaio 1996 e n.28 del 22 dicembre 1999, che disciplina la materia relativa al commercio su aree pubbliche nel territorio della Regione Siciliana;
- L’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446;
- L’art. 1 comma 821 della Legge 27 dicembre 2019, n.160;
- Il vigente Regolamento per l’applicazione del Canone Unico Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria di questa *Città Metropolitana di Palermo*, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 12 del 30/03/2021 (adottato ai sensi dell’art.1, da comma 816 a comma 847 della Legge 160/2019);
- L’art. 30 del vigente Regolamento per la disciplina della finanza e della contabilità;
- I commi 1 e 2 dell’art. 26 del D.lgs n. 285/92, che assegna le competenze per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni all’ente proprietario della strada;
- Le linee di attività di cui al Decreto del Sindaco Metropolitano n. 34 del 04/03/2019 che assegna le competenze per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni alla Direzione Viabilità;
- L’art. 20 del D.lgs n. 285/92;
- Il D.P.R. 495/92;
- Il D.P.R. 610/96;
- Il D.Lgs. 114/98;
- La L.R. 07/2019.

Ritenuto di dover provvedere in merito mediante rilascio di concessione

Fatti salvi i diritti dei terzi, verso i quali è unico responsabile il titolare della concessione

PROPONE L’ADOZIONE DEL SEGUENTE DISPOSITIVO:

Rilasciare a favore del **Sig. Scarpinato Gandolfo** (come da allegato dati sensibili), nella sua qualità di titolare della omonima impresa individuale, Partita Iva 03207940820, **l’autorizzazione per l’occupazione temporanea del suolo pubblico** nei giorni 11, 12, 18, 19, 25 e 26 del mese di gennaio 2024, nei giorni 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22 e 23 del mese di febbraio 2024, e nei giorni 1 e 2 del mese di marzo 2024, per un totale di **16 giorni**, per effettuare commercio itinerante su area

pubblica, settore merceologico non alimentare, su di un'area di sosta presente sulla strada provinciale S.P. 54 denominata "Di Piano Battaglia", **categoria prima**, in corrispondenza della progr.va km.ca 16+150, in prossimità del parcheggio sciatori, Comune di Petralia Sottana, con una superficie occupata di **mq 12,00** di suolo provinciale, con le seguenti condizioni:

1. che la presente autorizzazione non costituisce titoli abilitativi, ove ed in quanto necessari, del quale il richiedente dovrà necessariamente munirsi, in assenza, prima dell'occupazione, per il commercio su area pubblica, secondo la normativa e/o regolamento comunale vigente in materia;
2. che la presente autorizzazione è subordinata alle prescrizioni di cui all'autorizzazione n.1 del 19/02/2015 rilasciata dal Comune di Gangi per l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica, tipo C (itinerante), settore merceologico non alimentare;
3. che non possono essere rinnovate o rilasciate nuove concessioni se non sono state versate interamente le somme eventualmente dovute per l'occupazione precedente;
4. che il concessionario si assume ogni responsabilità civile e penale per danni a persone o cose che si dovessero verificare in conseguenza dell'occupazione sollevando, nel contempo, questo Ente da ogni responsabilità in merito; in tale casi il concessionario si impegna altresì, a corrispondere alla Città Metropolitana di Palermo ogni onere che la stessa dovesse essere chiamata a sostenere;
5. che il titolare ha l'obbligo, per tutta la durata dell'autorizzazione, a provvedere a sua cura e sue spese alla pulizia dello spazio assegnatogli;
6. che in nessun modo l'attività esercitata dovrà ostacolare la viabilità ovvero creare situazioni di potenziale pericolo nei confronti degli utenti sia della strada che dell'attività stessa, restando il concessionari onerato di mettere in atto tutte le misure ritenute necessarie, ivi compresa la collocazione di idonea segnaletica, per scongiurare tali situazioni;
7. **che il titolare dell'autorizzazione sia soggetto al pagamento del Canone (CANONE UNICO PATRIMONIALE) quantificato in € 78,24 (pari a mq 12,00 per giorni 16 per € 3,26/mq con la riduzione del 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti e con ulteriore riduzione del 50% per occupazioni superiori a 14 giorni);**
8. che il pagamento del Canone dovrà essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della presente, pena la nullità della stessa per decadenza;
9. **che il versamento dovrà essere eseguito attraverso il bollettino pagoPA che verrà inviato a cura dell'ufficio DIREZIONE RAGIONERIA GENERALE-Ufficio Finanze e Riscossioni Entrate; in caso di mancata emissione, si invita l'utente a contattare i numeri 329.6509863 Dr. Calogero Moscarelli e 338.4902044 Rag. Maurizio Pagoria;**
10. che per quanto non previsto nel presente atto, oltre alle disposizioni di legge e alle norme di cui l'art.1, dal comma 816 al comma 847 della Legge 160/2019, trovino applicazione le norme del vigente Regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria di questa Città Metropolitana di Palermo, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.12 del 30/03/2021, nonché le norme statutarie e regolamentari provinciali relative all'occupazione di spazi ed aree pubbliche, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli Uffici e Settori, sulla Contabilità, il D.lgs 285/92 e succ. modifiche, il D.P.R. 495/92, il D.P.R. 610/96, il D.lgs 507/93 e succ. modifiche, ed ogni altra norma se non incompatibile con le disposizioni e prescrizioni della presente concessione;
11. che, ai sensi dell'art. 16 del vigente Regolamento per l'applicazione del Canone

Unico Patrimoniale, la concessione decade in caso di non osservanza delle prescrizioni tecniche impartite, di opere difformi rispetto a quanto autorizzato, di violazioni delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso o il suo esercizio (uso improprio) in contrasto con le norme vigenti, e di violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione;

12. che il presente atto sia registrato soltanto in caso d'uso a cura e spese del titolare della concessione;

13. che la presente concessione di nulla osta sia pubblicata ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 nell'albo pretorio per 15 gg. consecutivi.

L'Istruttore Tecnico

(geom. Pierluigi Catanese)

Il Responsabile del Procedimento

(arch. ing. Francesco Lagna)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'